



IVA

Le società quotate escono dallo split payment dal prossimo 1° luglio 2025

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

Novità Iva per lo sport e il terzo settore

Scopri di più

Dal prossimo 1° luglio 2025, le **società quotate escono dal perimetro soggettivo di applicazione dello split payment**, e particolare attenzione assume il **momento di emissione della fattura elettronica**. L'istituto dello *split payment* ([articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972](#)), introdotto in Italia per **contrastare l'evasione dell'IVA**, prevede che per le operazioni effettuate nei **confronti di determinati soggetti** (tra cui, fino al 30 giugno 2025, le società quotate nell'indice FTSE MIB) l'**IVA venga versata direttamente dall'acquirente all'Erario**, anziché dal fornitore. L'[articolo 10, D.L. 84/2025](#), recependo la Decisione UE 2023/1552, ha abrogato la lettera d) del comma 1-bis dell'[articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972](#), escludendo così le **società quotate** dal perimetro dello *split payment* a **partire dal prossimo 1° luglio 2025**.

L'intervento normativo si inserisce nel solco di **una progressiva armonizzazione della disciplina IVA a livello europeo** e risponde anche alle indicazioni comunitarie, che hanno sempre visto con cautela l'estensione dello *split payment* a **soggetti privati quotati**, in quanto potenzialmente lesivo del **principio di neutralità dell'IVA**. L'aspetto più rilevante riguarda l'individuazione della **data di emissione della fattura elettronica** come elemento discriminante per stabilire **se un'operazione debba essere assoggettata o meno allo split payment**. In particolare, la **data riportata nel campo "data" della fattura elettronica** rappresenta lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime.

Questo principio si fonda su quanto già chiarito dalla **prassi amministrativa in occasione di precedenti modifiche normative** (ad esempio, la [circolare n. 27/E/2017](#) in occasione dell'ingresso delle quotate nello *split payment* dal 1° luglio 2017). La logica resta speculare: così come allora la data di emissione determinava l'ingresso nel regime, oggi ne determina l'uscita. Tuttavia, la sola **data formale non sia sufficiente**: occorre infatti considerare anche il momento di effettuazione dell'operazione e l'esigibilità dell'imposta, elementi che possono **incidere sulla corretta individuazione del regime applicabile**.

Operativamente, per i **fornitori delle società quotate** è necessario distinguere tra **fatture immediate e fatture differite**:



- nel primo caso (**fattura immediata**) il documento deve essere emesso **entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** (consegna del bene o incasso del corrispettivo). Se la consegna avviene il 30 giugno 2025, la **fattura può essere emessa fino al 12 luglio 2025**, ma l'operazione rientra nel regime dello *split payment* in quanto la data di emissione deve risultare **non oltre il 30 giugno**;
- nel secondo caso (fattura differita) il **documento può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, ma la data da indicare deve corrispondere all'ultima operazione del mese di riferimento o, convenzionalmente, alla fine del mese stesso. In tal modo, la fattura differita relativa a **operazioni di giugno 2025**, anche se emessa a luglio, rientrerà nello *split payment* in quanto si tratta di operazioni effettuate in un periodo (giugno 2025) in cui il **regime è ancora applicabile per le operazioni effettuate nei confronti delle predette società quotate**.

Questa impostazione richiede **grande attenzione da parte degli operatori**, sia nella gestione amministrativa che nei sistemi informativi, per evitare errori che potrebbero **comportare contestazioni o sanzioni**. La modifica introdotta dal D.L. 84/2025 **non intacca gli altri soggetti destinatari del regime di scissione dei pagamenti**, per i quali, quindi, è necessario, anche dopo il 30 giugno 2025, rispettare le stesse regole già in essere alla predetta data. In particolare, si ricorda che il MEF pubblica annualmente **sul proprio sito gli elenchi dei soggetti tenuti ad applicare lo split payment**.

Tali elenchi hanno efficacia costitutiva, poiché solo i soggetti effettivamente inseriti hanno l'obbligo di applicare il regime dello **split payment per l'anno di riferimento**. Gli elenchi comprendono: le **società controllate di fatto** o di diritto da amministrazioni centrali o locali, enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza e le **società partecipate da amministrazioni pubbliche** per una quota superiore al 70%. Per l'individuazione delle pubbliche amministrazioni, invece, si fa riferimento all'**articolo 1, comma 2, L. 196/2009**, ed agli enti individuati dalla normativa sulla **fatturazione elettronica**.